*IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA*

### COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE

### TUE, Articolo 16

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

FORMAZIONI DEL CONSIGLIO <http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/configurations/> :

Affari generali
Affari esteri
Economia e finanza
Giustizia e affari interni (GAI)
Occupazione, politica sociale, salute e consumatori

Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio)
Trasporti, telecomunicazioni ed energia
Agricoltura e pesca
Ambiente
Istruzione, gioventù, cultura e sport

+ EUROGRUPPO: ministri delle finanze degli Stati che adottano l’€.

L'Eurogruppo elegge il proprio presidente per un mandato di **2 anni e mezzo a maggioranza semplice** dei voti. Il presidente in carica è **Mário Centeno**, che è stato eletto per l'incarico il 4 dicembre 2017. Mário Centeno è il ministro delle finanze del Portogallo.

1. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO <http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/>

TUE, ART. 16

9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'art. 236 del TFUE.

ELENCO PRESIDENZA DI TURNO

Il 26 luglio 2016 il Consiglio ha adottato una decisione che stabilisce l'**ordine riveduto** in cui gli Stati membri dell’UE eserciteranno la presidenza del Consiglio fino al 2030.

A seguito della **decisione del Regno Unito** di rinunciare alla presidenza del Consiglio nella seconda metà del 2017, quest'ultimo ha deciso di anticipare di sei mesi l’ordine delle presidenze a partire dal 1º luglio 2017.

Ha inoltre deciso di **aggiungere la Croazia**, che non era ancora Stato membro al momento della decisione originaria, per il periodo gennaio-giugno 2020.

L'ordine riveduto delle presidenze del Consiglio, che arriva **fino al 2030** figura qui di seguito:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Malta | gennaio-giugno | 2017 |
| Estonia | luglio-dicembre | 2017 |
| Bulgaria | gennaio-giugno | 2018 |
| Austria | luglio-dicembre | 2018 |
| Romania | gennaio-giugno | 2019 |
| Finlandia | luglio-dicembre | 2019 |
| Croazia | gennaio-giugno | 2020 |
| Germania | luglio-dicembre | 2020 |
| Portogallo | gennaio-giugno | 2021 |
| Slovenia | luglio-dicembre | 2021 |
| Francia | gennaio-giugno | 2022 |
| Repubblica ceca | luglio-dicembre | 2022 |
| Svezia | gennaio-giugno | 2023 |
| Spagna | luglio-dicembre | 2023 |
| Belgio | gennaio-giugno | 2024 |
| Ungheria | luglio-dicembre | 2024 |
| Polonia | gennaio-giugno | 2025 |
| Danimarca | luglio-dicembre | 2025 |
| Cipro | gennaio-giugno | 2026 |
| Irlanda | luglio-dicembre | 2026 |
| Lituania | gennaio-giugno | 2027 |
| Grecia | luglio-dicembre | 2027 |
| Italia | gennaio-giugno | 2028 |
| Lettonia | luglio-dicembre | 2028 |
| Lussemburgo | gennaio-giugno | 2029 |
| Paesi Bassi | luglio-dicembre | 2029 |
| Slovacchia | gennaio-giugno | 2030 |
| Malta | luglio-dicembre | 2030 |

3. **FUNZIONI**

TUE, Art. 16

1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione **legislativa** e la funzione di **bilancio**. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

**COME DELIBERA?**

**Maggioranza semplice**

 **↗**

**TECNICHE → Unanimità**

 **↘**

**Maggioranza qualificata**

**TUE, ART. 16**

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

**Caso di delibera alla unanimità (esempio):**

**Articolo 19**

1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

**MAGGIORANZA QUALIFICATA**

SISTEMA ATTUALE - **(DAL 1/11/2014)**

**TUE, Art. 16**

4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

PESO UGUALE PER CIASCUNO STATO (ogni Stato dispone di un voto)

MA GLI STATI PIU’ GRANDI RECUPERANO UN RUOLO MAGGIORE IN BASE AL CRITERIO DELLA POPOLAZIONE

Calcolatore dei voti

<http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/voting-system/voting-calculator/>

Esempio:

Austria, Francia, Germania, Spagna non approvato

Austria, Francia, Germania, Slovenia approvato